



\$Società ticinese per l'arte e la natura
Sezione ticinese di Heimatschutz
Casella postale 1146
via Borghese 42
6601 Locarno
T 091 751 16 25
www.stan-ticino.ch
info@stan-ticino.ch

RACCOMANDATA

Spett.
Sezione della mobilità
per il Consiglio di Stato
Via F. Zorzi 13
6500 BELLINZONA

Locarno, 9 ottobre 2018

Pubblicazione della modifica puntuale del piano cantonale dei sentieri escursionistici (PCSE)- Settore Locarnese e Vam (art. 10 cpv. 2 LCPS)

Osservazioni che presentano

- la Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN), con sede a Locarno, per sé e per l'associazione-madre Schweizer Heimatschutz (SHS) con sede a Zurigo, è
- la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP), con sede a Berna.

1- In ordine

La legittimazione a formulare le presenti Osservazioni non dev'essere dimostrata, prova ne sia la decisione di pubblicazione del 29 agosto 2018: punto 2. *Durante questo periodo gli interessati possono presentare osservazioni o proposte in forma scritta ai Consiglio di Stato tramite la Sezione della mobilità (Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona).*

L'interesse è dato dal fatto che gli statuti degli enti scriventi contemplano, segnatamente, la tutela del paesaggio.

D'altro canto le leggi federali e cantonali in materia riconoscono agli enti che qui scrivono, la facoltà di intervenire in siffatte procedure.

La tempestività è pure data siccome al, punto 1 della citata decisione si legge che la pubblicazione è stata ordinata dal 1 O settembre al 10 ottobre 2018.

Le scriventi, tuttavia, lamentano di non essere state coinvolte nella pur ampia procedura di consultazione che ha preceduto la pubblicazione qui in oggetto.

Tale coinvolgimento era cosa dovuta, ai sensi dell'art. 14 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) del 4 ottobre 1985 (Stato 1° febbraio 1996):

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

a. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;

b. le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale, riconosciute dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

(omissis)

In effetti, visto il riconoscimento specifico della legittimazione a ricorrere, era un atto dovuto quello di coinvolgerli sin dall'inizio della formazione dell'idea.

2. In fatto e in diritto

2.1 Sul Rapporto di pubblicazione

In merito alla **procedura scelta** (Cfr. punto 2.1), contestiamo che sia praticabile, poiché, come si vedrà in seguito, si tratta di un progetto innovativo e quanto mai fantasioso che interessa una vasta parte del Locarnese. Per crearne una valida base legale è necessaria una procedura tipicamente pianificatoria (PUC).

Argomentare che l'idea progettuale si integra nella rete dei sentieri, poiché offre l'accesso al parco botanico delle Isole di Brissago è quanto meno una forzatura, dato che le medesime sono accessibili via lago, non necessitano certo di un affollamento e proprio per la loro delicatezza ecologica richiedono che l'accesso sia drasticamente limitato. In realtà questo presunto sentiero non si integra affatto, poiché ha l'entrata e l'uscita sempre nello stesso punto, con una metafora viabilistica, la passeggiata è un vicolo cieco.

Con riferimento al Rapporto, si constata che il Dipartimento del territorio considera la presentazione degli atti necessari completa, nonostante il fatto che **molti punti restano dichiaratamente da appurare** (v. punto 2.2, rispettivamente EIA).

Secondo noi, visto che, per stessa ammissione del DT nessuna legge prevede espressamente la realizzazione di una siffatta struttura, prima di fissarne il principio in un documento con valenza giuridica come il PCPS sarebbe meglio chiarire i punti importanti ancora lacunosi che potrebbero addirittura obbligare a rinunciare all'idea per ragioni tecniche.

Dagli atti, ad esempio, non risulta se si tratti di una **variante del PCPS ad hoc**, fatta su misura per questi promotori e se, in caso di una loro rinuncia, la variante resterebbe in vigore per un eventuale subentrante.

Non è detto nemmeno se nel PCSE la **provvisorietà**, dichiarata dai promotori con una durata massima di 5 anni, verrà sancita in modo vincolante o meno.

Giustamente, c'è stato chi, in sede di consultazione, ha sollevato la questione finanziaria. Orbene alcuni aspetti anche di grande peso non sono stati né valutati, né cifrati.

In particolare:

- il costo (logistica e personale) del trasporto pubblici da potenziare, ossia le navette su strada e via lago e il costo per il potenziamento dei servizi di linea, acquisto o nolo di ei veicoli, rispettivamente dei battelli.
- Il costo per l'uso dei posteggi in periferia, esistenti, rispettivamente per il potenziamento dei medesimi, in quanto, come si vedrà, la disponibilità è esigua e nemmeno assicurata.

- Le garanzie finanziarie necessarie per assicurare uno smantellamento ordinato e sostenibile di tutta la struttura dopo 5 anni, in condizioni normali, ma anche in caso di fallimento della società promotrice.

2.2 Premesse ideali

Nella Relazione tecnica (pag.5), in poche parole viene riassunta tutta l'idea:

L'idea del progetto è quella di realizzare un vecchio sogno e creare un collegamento diretto tra Ascona e il Parco Botanico delle Isole di Brissago eliminando quello che è uno degli handicap più pesanti per il Parco Botanico, ovvero la sua raggiungibilità limitata alla navigazione lacuale.

La passerella galleggiante è concepita come una passeggiata attrezzata che attraversando il paesaggio del lago offre un'esperienza unica per riscoprire gli elementi del territorio. Una serie di contenuti ritma questo nuovo percorso e offre ai visitatori servizi e percorsi tematici legati ai temi dell'arte del paesaggio e del territorio.

Ciò è possibile grazie alla realizzazione di una passerella galleggiante larga 14 metri e lunga 3,2 km utilizzando circa 220'000 cubi di polietilene ad alta densità (HDPE). Per realizzare questi cubi verranno riciclate oltre 500 tonnellate di materiale plastico di scarto che altrimenti verrebbero bruciate.

La durata di esercizio dell'infrastruttura è limitata a 5 anni, al termine dei quali passerella e impianti accessori verranno smantellati e verrà ripristinata la situazione esistente.

Se è chiaro a tutti perché la "passerella" dev'essere lunga 3'200 m, non è dato di sapere sulla base di quali valutazioni la larghezza debba essere di 14 m.

Chi scrive ritiene, innanzitutto che i promotori hanno il diritto di sognare, finché tali voli onirici restano nella loro sfera privata. Il discorso si complica, invece, quando la realizzazione dei loro sogni **coinvolge, negativamente, in molti modi e massicciamente beni comuni come il paesaggio e i monumenti e risorse pubbliche, nonché la qualità della vita di numerosi residenti e ospiti abituali.**

Ecco perché riteniamo non solo legittimo, ma addirittura doveroso, esprimerci su questa idea progettuale che ci vede decisamente dissenzienti.

La "passerella" si scontra con principi etici, culturali e di sostenibilità

- I principi etici più elementari verrebbero calpestati**, in quanto il progetto punta a ammassare, possibilmente tutti giorni dell'anno, per cinque anni, su una piattaforma allungata nel Verbano un numero molto rilevante di persone. Fino a 20'000 persone al giorno, e questo affinché si informino e godano dei valori naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali dei luoghi e del Cantone in generale. Orbene, non c'è chi non veda che tra gli obiettivi nobili e l'ammassamento di persone festanti c'è un baratro logico che nemmeno la "passerella più lunga del mondo" può certo colmare.
Voler attirare tante persone sulla base di slogan come "la passerella più lunga del mondo", venite a "camminare sulle acque", "camminiamo all'asciutto fino alle Isole", per poi vedersi

precludere l'accesso nella misura di oltre il 95 %, è **da imbonitore di fiera** piuttosto che da operatore turistico avveduto.

- b. **L'idea della passerella è a-culturale e diseducativa**, poiché educa all'exploit, piuttosto che all'incontro intelligente e consapevole con il paesaggio, i beni culturali e i contenuti naturalistici dei luoghi, ossia è diseducativa tanto per i giovani, quanto per gli adulti.

È altresì culturalmente negativo il fatto di prendere a prestito, sviluppandola, ma solo quantitativamente, l'idea artistica realizzata da Christo sul lago di Iseo, facendone una **baraonda commerciale**, ossia, affiancando alla passerella ristoranti, bar, gli immancabili chioschi per i ricordi dell'avvenimento. Insomma, **un plagio imbruttito** che non potrà che trasformarsi nel peggior festival dei selfies.

E ancora, dove sarebbe scritto che anche le Isole di Brissago devono essere finanziariamente redditizie?

Come hanno scritto tre lettori alla Regione, Le Isole sono un'oasi di tranquillità magnifica, uno scrigno di valori culturali e naturali di alto pregio, con una storia che accompagna quella del Ticino dalla notte dei tempi ai giorni nostri.

Perché mai chi le dovrebbe custodire e curare con avvedutezza e intelligenza le dovrebbe buttare in pasto all'affarismo vestito da promozione turistico-culturale?

Nel Rapporto EIA si legge che la scarsa raggiungibilità delle Isole rappresenta un handicap.

Non possiamo che trasecolare se tale affermazione è proferita da specialisti dell'ambiente. È vero che la dionea è una pianta carnivora, ma simili affermazioni dovrebbero, semmai, essere lasciate ai rappresentanti di altre discipline.

La scarsa accessibilità è stata finora la fortuna delle Isole!

Non vorremmo che nascesse chi dopo la passerella, con le medesime sue motivazioni, proponga un ponte da Brissago e progetti la loro "valorizzazione" immobiliare con SPA, minigiolf saloni di massaggi e casinò di categoria B e altre diavolerie!

- c. **Il progetto è contro i principi dello sviluppo sostenibile**, poiché mobilita una quantità enorme, sproporzionata, di risorse private, ma anche pubbliche, che si troverà consumata entro un breve lasso di tempo, senza lasciare un indotto duraturo.

Non possiamo esimerci, in questa sede, dal ricordare che insieme all'art. 88 "*Sentieri e percorsi pedonali*", citato nella decisione di pubblicazione, il Dipartimento del territorio avrebbe fatto bene a citare anche altri articoli della Costituzione federale e più precisamente :

Art. 73 Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

¹ *La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.*

² *Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.*

³ Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

⁵ Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

Evidentemente, non si tratta di una svista, ma di un camuffamento voluto per non doversi confrontare con la realtà giuridica scomoda.

Invocando il buon senso comune e la decenza, potremmo limitare le nostre osservazioni a queste critiche. Tuttavia, l'esperienza ci insegna che, oggigiorno, i valori etici e culturali hanno scarso ascolto presso le Autorità politiche, ragione per cui siamo obbligati a renderle più efficaci esponendo qui di seguito le ragioni di diritto e tecniche fondamentali, che impediscono l'attuazione dell'idea progettuale della "passerella".

2.3 La "passerella" si scontra con i principi pianificatori del Piano direttore cantonale

Citiamo dalla scheda di coordinamento P1 Paesaggio:

2.1 Leggere e interpretare il paesaggio

La lettura e l'interpretazione del paesaggio rappresentano una premessa irrinunciabile per ogni scelta d'uso del territorio che rispetti, anche modificandolo, il carattere di un luogo o di una regione. Il paesaggio è costituito da numerosi elementi che, nel loro insieme, determinano la specificità e l'originalità di un sito: occorre pertanto identificare tali elementi e saperli valutare. Distinguere cioè cosa è possibile modificare o addirittura cancellare da quanto invece merita di essere preservato. Ogni elemento costitutivo del paesaggio viene dunque esaminato in funzione del rapporto che ha con gli altri, sempre tenendo presente il quadro d'insieme.

La lettura e l'interpretazione paesaggistica deve avvenire in momenti e su scale diverse:

- su scala comprensoriale, nell'ambito dell'elaborazione dei progetti di paesaggio secondo la metodologia proposta dalla scheda P2;*
- su scala locale, nell'ambito della modifica dei piani regolatori comunali;*
- su scala puntuale in occasione della progettazione di singoli interventi.*

2.2 Rispettare la morfologia del paesaggio

a. Un rapporto equilibrato con il paesaggio presuppone in primo luogo il rispetto delle forme del territorio nei suoi tratti essenziali e caratteristici: coni di deiezione; avvallamenti; crinali; dossi; terrazzi; gole.

b. Le trasformazioni legate alle costruzioni e alle infrastrutture non devono dunque stravolgere gli aspetti visibili e fondamentali dell'orografia, sia sulla scala generale, sia su quella puntuale.

2.5 Alternanza tra territorio edificato e spazi liberi nel fondovalle

a. L'alternanza tra il territorio insediato e quello ancora libero, caratterizzato per lo più dalla

presenza di aree agricole e di ambienti naturali, rappresenta un elemento qualificante e caratterizzante del paesaggio ordinario del Ticino.

Conservare questo rapporto, rispettando la linea che separa il costruito dalle campagne, risulta fondamentale per evitare un'ulteriore banalizzazione. Gli spazi liberi vanno dunque conservati attraverso il contenimento delle zone edificabili (scheda R6) e un controllo attento affinché anche le strutture necessarie all'attività agricola intensiva (serre, tunnel di plastica fissi, ecc.) non conferiscano alle campagne il carattere di spazi costruiti (scheda P8).

b. Le nuove infrastrutture, edifici o impianti, devono inoltre essere pianificate tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare gli spazi liberi.

c. Il mantenimento degli spazi liberi è inoltre un obiettivo funzionale alla Città- Ticino, in particolare per quanto riguarda lo svago di prossimità (v. schede R1 e R9).

(omissis)

2.8 Valorizzazione delle acque

*L'acqua possiede un valore in quanto bene necessario alla vita; essa, soprattutto per il nostro Cantone, è una risorsa irrinunciabile per la produzione idroelettrica e quale elemento qualificante per lo svago e il turismo. Non da ultimo l'acqua costituisce un habitat pregiato. Nel territorio essa è presente nelle sue svariate forme – **fiumi, laghi, laghetti alpini**, falda acquifera, ghiacciai, torrenti, cascate, ecc. -che contribuiscono a caratterizzare in modo marcato e originale il paesaggio e che **vanno dunque tutelate e valorizzate** (schede P4, P6, P7).*

Più specificatamente leggiamo gli intendimenti che il Cantone si è prefissato:

P7 Laghi e rive lacustri DA

Indirizzi

2.4 Paesaggio lacustre

Il paesaggio lacustre, i suoli elementari e le attività antropiche ad esso legate, devono essere salvaguardati e valorizzati nel loro insieme. In particolare è necessario:

*a. **tutelare e valorizzare i beni culturali a lago** che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare il paesaggio lacustre, quali i nuclei e i lungolaghi storici, le ville storiche di inizio Novecento, i luoghi di culto, le fornaci, i piccoli porticcioli, i grotti e le cantine caratteristici (v. anche scheda P10);*

*b. **proteggere e valorizzare gli elementi e i comparti di interesse naturalistico a lago** che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare il paesaggio lacustre, quali la vegetazione lacustre e ripariale, le aree boschive a lago, le zone umide, le foci dei corsi d'acqua (v. anche schede P4, P6 e P9);*

c. rendere accessibili, con opportuni sistemi informativi, i dati e le documentazioni (foto, rilievi, statistiche, studi, ecc.) relativi alle rive dei laghi.

Da nessuna delle citazioni che qui precedono può essere desunta la volontà di occupare, anzi di invadere lo specchio lacustre con enormi costruzioni di svago.

Anche il termine ricorrente “valorizzare” non può essere preso a pretesto, poiché esso deve essere considerato come una volontà pianificatoria di “mettere in valore” mediante un'oculata tutela e non mediante la costruzione sull'acqua.

D'altronde, una siffatta interpretazione si scontrerebbe con l'art 3 della *Legge federale sulla pianificazione del territorio*. Si legge infatti:

Art. 3 Principî pianificatori

¹ *Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principî qui appresso.*

² *Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:*

a. ¹mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;

b. integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;

c. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;

d. conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi;

e. permettere che il bosco adempia le sue funzioni.

(omissis)

Se il principio da osservare è quello di “tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso”, a ben più forte ragione le autorità con compiti pianificatori devono tenere liberi gli specchi d’acqua lontano dalle rive.

A questo punto è utile, anzi necessario, ribadire come secondo l’art 17 LPT i laghi sono, d’ufficio, delle zone protette. Infatti si legge sempre nella LPT:

Art. 17 Zone protette

1 Le zone protette comprendono:

a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;

b. i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale;

c. i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;

d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.

2 Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.

Se ne deduce che, siccome la Confederazione ha approvato il Piano direttore del Cantone Ticino, ha verificato che l’articolo 17 fosse debitamente rispettato. Con ciò, come abbiamo affermato sopra, il Piano direttore ha posto tra le zone protette tutto quanto elencato nell’articolo citato poc’anzi (Art. 17 LPT), ivi compreso il Verbano.

sarebbe pertanto assurdo, per non dire illegale, volerli costruire una struttura con gli ingombri diretti e indiretti che sono già stati menzionati e criticati.

2.4 Il principio di fare della “passerella” una parte integrante della rete dei sentieri non regge.

In realtà, questo immenso corpo galleggiante è sì percorribile, ma non è assimilabile per definizione né a un percorso pedonale (Cfr. LPS, Art. 2 Reti di percorsi pedonali), né ad un sentiero escursionistico (Cfr. LPS, Art. 3 Reti di sentieri) e questo per più ragioni. In particolare nessun sentiero è largo 14 m, né necessita di essere attrezzato, ogni 500 m, da strutture d’appoggio, di ristorazione o di servizi igienici, di sicurezza per gli utenti.

Il sentiero, per definizione, è un’infrastruttura che poggia sulla terra ferma e non sull’acqua. Secondo il Dizionario Devoto/Oli al lemma esso è un “percorso tracciato in luoghi montani e campestri dal passaggio di uomini e animali”. Tutto l’impianto giuridico della contestata modifica del PCSE –Settore Locarnese e Vallemaggia, poggia dunque su un’assurdità (in sintesi l’aporia sta nel confondere la fluidità con la solidità).

Per quanto effimera la struttura dovrà essere dimensionata come se dovesse durare per sempre. A causa di ciò, rileviamo un’ulteriore contraddizione: non si è visto mai costruire un sentiero per

soli 5 anni. I sentieri normalmente sono, per così dire, eterni, anzi, storicamente, hanno preceduto e di molto le strade, basti consultare l'inventario svizzero delle vie storiche (IVS) o percorrere anche solo un po' le nostre montagne per sincerarsi della permanenza dei segni dei percorsi, persino là dove la vita agropastorale è cessata.

Il sotterfugio di scegliere la procedura della modifica del Piano cantonale dei percorsi pedonali e sentieri escursionistici appare del tutto immotivato.

Sarebbe bastato riferirsi alla Legge sulla pianificazione del territorio per avvedersi che, in realtà, si tratta di una costruzione, di un impianto se non addirittura di un edificio, ma poi ci si sarebbe subito dovuti arrendere davanti ai giusti ostacoli posti da questa Legge per arginare un uso improprio del territorio, del quale anche i laghi fan parte, eccome!

Le uniche parti del progetto che possono essere considerate passerelle sono il ponte d'accesso alla piattaforma galleggiante dalla riva di Ascona e la passerella che si vorrebbe affiancare al delicato pontile dell'isola di S. Pancrazio.

La Legge federale sulla pianificazione del territorio recita:

Art. 22 Autorizzazione edilizia

¹ *Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.*

² *L'autorizzazione è rilasciata solo se:*

- a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e*
- b. il fondo è urbanizzato.*

³ *Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.*

Art. 24¹ Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili

In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:

- a. la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e*
- b. non vi si oppongono interessi preponderanti.*

Nessuna delle esigenze tassative del cpv,² del citato art 22 LPT è ottemperato e nemmeno sono date le condizioni poste dall'art. 24. A nessuno, infatti, finora, è balzato alla mente di costruire in mezzo al lago, e quindi, a nessuna autorità di pianificazione cantonale o comunale è sembrato necessario regolare secondo il diritto pianificatorio le costruzioni sull'acqua.

Il lago, dunque, non è edificabile, tant'è vero che per la costruzione dei porti lacustri è richiesta la legittimazione per il tramite del Piano regolatore.

Per di più, la giurisprudenza ha affermato che per i percorsi pedonali e i sentieri vale il principio dell'**idoneità del luogo** dove vengono realizzati. Orbene è pacifico che **il lago non è idoneo alla costruzione di un sentiero**.

I promotori giocano, per l'appunto anche su questo fattore, ossia la sorpresa, l'iperbolicità e l'assurdità del progetto! Proprio per questi motivi combinati, l'inidoneità del luogo e la volontà di sorprendere, il costo specifico in franchi per metro o per chilometro è multiplo rispetto al costo normale di un sentiero, e il costo di tutte le misure che si renderebbero necessarie per la sicurezza dell'infrastruttura dei gitanti sono la conseguenza ineluttabile della scelta del luogo sbagliato. Ancora una volta in netto contrasto con i principi sottesi dall'art. 73 Cost (sostenibilità).

Quel che è peggio nel tentativo di legittimare questa struttura in mezzo al lago per il tramite della Legge federale sui percorsi pedonali e sentieri escursionistici è il possibile precedente: visto che

conquistare nuovi terreni edificabili sulla terra ferma è diventato molto difficile, perché non far capo al lago, che per legge è cosa di dominio pubblico (art. 664 CCS)?

Se ne deduce che l'impianto non è né un percorso pedonale né un sentiero, bensì una anomala costruzione galleggiante, ancorata sul fondo del lago e accessibile mediante due relativamente brevi passerelle che la collegano alla terra ferma.

La struttura ideata comporterebbe la copertura del corpo acquifero su una superficie di circa 45'000 m² (pari alla superficie di 4,5 campi di calcio) e questo risulterebbe in contrasto con la *Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) del 24 gennaio 1991*, e più precisamente con l'Art. 38 *Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua*, che recita espressamente:

1 I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

2 L'autorità può autorizzare deroghe per:

- a. i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione;
- b. passaggi di vie di comunicazione;
- c. passaggi di strade agricole o forestali;
- d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente;
- e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.

È ben evidente che la struttura che qui ci preoccupa non rientra per dimensione e per funzione in nessuna delle categorie elencate come possibili eccezioni.

L'idea progettuale qui criticata sarebbe **in grave contrasto anche con l'art 6 LPS**. Si legge infatti:

Art. 6 Sistemazione e preservazione

¹ I Cantoni:

a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;

b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;

c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

² Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Orbene è pacifico che i promotori che investono un capitale per ora dimensionato a 25 mio Fr. non lo fanno per beneficenza, PIUTTOSTO sperano in un promovimento notevole del turismo regionale e in un allungamento della stagione turistica da 8 a 12 mesi. Chiedono anche un prezzo d'entrata per ogni utente del percorso, per ora, ipotizzato in 15 Fr.

Questa mercificazione della percorrenza pedonale rafforza la critica secondo la quale la struttura ideata non è né un percorso pedonale, né un sentiero e, quindi, la **procedura scelta, in accordo con le Autorità cantonali, non è legalmente percorribile.**

2.5 Nell'EIA si afferma, errando, che la piattaforma sarebbe un impianto a ubicazione vincolata e di interesse pubblico.

Pag. 25 EIA

Trattandosi di un percorso pedonale a lago, non vi è alcun conflitto con lo spazio riservato alle acque stagnanti, trattandosi di un impianto ad ubicazione vincolata e di interesse pubblico (Cfr. art. 41 C OPAC)

Per prima cosa, una tale affermazione andrebbe dimostrata.

Dato, però che solo il 5 % dei frequentatori potrebbe accedere alle Isole, anzi alla sola isola di San Pancrazio, poiché le condizioni naturali sembrano consigliare di vietare l'accesso all'isola di Sant'Apollinare, si può ben affermare che una struttura come quella che va dalla terra ferma al lago aperto potrebbe, per denegata ipotesi, essere progettata in decine di altre ubicazioni rivierasche del bacino svizzero del Verbano.

Se invece l'idea funzionale fosse quella di poter raggiungere facilmente le Isole, logica vorrebbe che si scegliesse il tratto più breve, ossia da Brissago.

Se ne deduce che il sogno di camminare sull'acqua da Ascona alle Isole, data la delicatezza estrema dell'ecosistema di quest'ultime, sarebbe un privilegio riservato a un piccolo numero di privilegiati, e quindi la struttura non è d'interesse generale.

Siccome, però, per appagare il capriccio di pochi la struttura necessaria non sarebbe pagabile, ecco che la soluzione è sembrata risiedere nel farla pagare ad un numero enorme, esorbitante, di gitanti festosi attirati dall'illusione mitica di andare da Ascona alle Isole camminando sull'acqua.

La LPT non prevede nulla per il regime delle **costruzioni provvisorie**.

La LE considera provvisorie le costruzioni indispensabili per un periodo di realizzazione, di regola breve, di una struttura duratura. Si tratta dunque di accessori indispensabili durante un periodo ben delimitato nel tempo e non della costruzione stessa che di regola è realizzata per durare.

Ciò premesso, si rileva dalla Relazione tecnica come i corpi galleggianti previsti per una durata di 5 anni potrebbero resistere anche per 10 anni, senza contare le importanti piattaforme dei servizi che sono previste in acciaio e possono resistere per decenni. Queste qualità dei materiali indicati ci fa temere che, in caso di successo di affluenza, dopo 5 anni, potrebbe essere forte la tentazione, di prolungare la vita dell'impianto.

In Ticino, d'altronde, abbiamo precedenti non da poco: il primo è quello del San Calino eretto su una piattaforma fissa sul fondale alla Rivetta Tell di Lugano che, solo la mancanza dei soldi necessari a proteggere il legname usato fece desistere il progettista dall'idea di perpetuarlo. Altro esempio è quello dell'Infocentro dell'Alptransit a Pollegio, nato per essere effimero, ma che ora si vorrebbe mantenere in una zona che, giuridicamente, è pur sempre destinata all'agricoltura. Infine, come non ricordare, dati i tempi che corrono, l'assurda vicenda del Cardiocentro a Lugano, che, dopo 25 anni dalla sua creazione, dovrebbe passare automaticamente all'EOC. Accordo firmato che, però, i maggiorenti dell'Istituto si affannano per non ottemperare appellandosi addirittura alla piazza.

Che la procedura scelta non sia idonea nasce anche dal fatto che l'idea progettuale non si esaurisce con il corpo galleggiante, le passerelle d'accesso e le piattaforme di servizio, bensì essa, con le necessità di aree di posteggio e tutto il sistema di trasporto pubblico e privato di collegamento, via terra e via lago, dai punti d'approdo alla piattaforma, **interessa una porzione importante della Regione del Locarnese.**

Ciò premesso nascono non pochi interrogativi.

Nella denegata ipotesi che si volesse persistere nell'idea di realizzare questa struttura, occorrerà approfondire tutta una serie di questioni giustamente sollevate nell'ampio studio d'impatto ambientale, e altre questioni tecniche per ora non ancora affrontate con il necessario grado d'approfondimento.

Citiamo dall'EIA

Pag.12

Il rumore prodotto dall'esercizio è prodotto soprattutto durante il periodo diurno, meno sensibile, è invece potenzialmente fonte di maggiore impatto. Possibili fonti sono legate agli spostamenti (sia a terra, sia sulla passerella sia sul lago) dei frequentatori e degli addetti, agli impianti e alle attività previste sulla passerella stessa. Per queste attività, malgrado la distanza dalla riva e da locali sensibili, occorre procedere ad una sua valutazione accurata, basata anche sugli orari di apertura e di esercizio previsti. Trattandosi di un nuovo impianto, occorrerà rispettare i valori di pianificazione.

Dato che la struttura è ideata, in primo luogo, per promuovere il turismo, ci si chiede quale potrebbe essere la reazione dei molti proprietari di residenze secondarie che coprono quasi senza soluzione di continuità la collina da Moscia a Brissago.

Nel programma si prevede, in estate, un'apertura dalle 6 di mattina alle 24 e, oltre a passeggiare si potranno gustare concerti di ogni tipo e pietanze dai gusti locali nei ristoranti delle piattaforme, i quali, more solito, si faranno concorrenza a suon di decibel.

Pag. 25

*La presenza della struttura comporta delle **conseguenze dirette e indirette per l'ambiente acquatico**. Direttamente causa la copertura e l'ombreggiamento di parte dei fondali, in particolare quelli vicino alle Isole, potenzialmente interessanti per la fauna e la flora. Questo aspetto deve essere particolarmente approfondito, anche se la formazione di una copertura potrebbe avere aspetti favorevoli per la fauna acquatica. Sarà in particolare da valutare una riduzione della larghezza della passerella in vicinanza dei fondali meno profondi...*

Questo aspetto cruciale è stato già trattato sopra.

Ci si chiede perché la LPaC è tanto restrittiva a proposito della copertura delle acque superficiali, se la medesima copertura potrebbe addirittura *rivelarsi positiva* per la flora e la fauna acquatica. A nostro avviso sarebbe per lo meno imprudente procedere alla modifica formale del PCPS, prima di aver chiarito questo punto che può rivelarsi un "no go".

*Indirettamente ci possono essere impatti in relazione alla sua manutenzione e ai **trattamenti per il contenimento della proliferazione delle alghe**. Anche questo aspetto deve essere ulteriormente approfondito. Vista la caratteristica inerte dei materiali impiegati, non si prevede che la passerella possa rilasciare sostanze dannose per le acque. È per contro possibile che prodotto per la pulizia della superficie vengano in contatto con le acque sia in occasione dei lavaggi sia durante le piogge: devono avere quindi delle caratteristiche idonee a non inquinare le acque.*

Questo passaggio dell'EIA ci induce ad rilevare come, purtroppo, gli specialisti hanno dimenticato che in Ticino esiste anche l'inverno, il quale, nonostante il surriscaldamento climatico, può ancora riservarci settimane intere di gelo.

Visto che la struttura, idealmente, dovrebbe essere accessibile 12 mesi all'anno, è presumibile che nei giorni di gelo la superficie di camminamento diventi molto pericolosa, se non addirittura impraticabile.

Per ovviare a ciò, vi sarebbero solo due soluzioni: o la struttura viene chiusa, o la superficie della “passerella” viene trattata con prodotti antigelo che, di regola, sono poco compatibili con le norme sulla tutela delle acque.

*L'esercizio della passerella deve confrontarsi con la **pressione maggiorata dei frequentatori sulle Isole**: l'accesso all'Isola di Sant'Apollinare dovrà in ogni caso essere impedito, sia evitando un collegamento diretto, sia prevedendo degli ostacoli alla balneazione. Sull'Isola di San Pancrazio aperta al pubblico, occorrerà quantificare attentamente il numero di accessi sopportabili. Definizione del numero massimo di accessi per contenere la pressione sull'Isola di San Pancrazio Misure per impedire l'accesso all'Isola di Sant'Apollinare*

Quali sarebbero le procedure per limitare drasticamente le possibilità di accesso all'isola maggiore e per precludere l'accesso a quella più piccola e delicata, non è dato di sapere. Anzi, il numero di persone ammissibile è ancora oggetto di studio e di approfondimento con gli addetti alla tutela dell'ecosistema delle isole.

Come abbiamo già affermato, questo è uno degli aspetti più stridenti di tutta l'idea progettuale.: far arrivare da lontano migliaia di persone per camminare sull'acqua da Ascona alle isole di Brissago, per poi vietare loro in larghissima misura e l'accesso a quest'ultime, rappresenterebbe un limite psicologico che ci sembra irrisolvibile e preclusivo per il successo dell'iniziativa.

Tanto più che nel numero massimo di visitatori della piattaforma ammissibili giornalmente bisognerà lasciare spazio anche per un numero, ancora da valutare, di visitatori che accedrebbero alle Isole senza usufruire della struttura galleggiante, ma normalmente mediante un traghetto, come finora.

Pag. 27

9. Suolo, agricoltura

Le principali superficie agricole e SAC più prossime si trovano in corrispondenza dei Terreni alla Maggia sul delta. Alcuni di questi sono in vicinanza del lago Verbano, nei pressi del porto patriziale.

Per questo aspetto rimandiamo ai paragrafi seguenti, dove si dimostra che il **fabbisogno di posteggi è stato largamente sottostimato** e che, pertanto, dovranno ancora essere reperite vaste aree che, come è facile prevedere, saranno cercate a scapito delle aree libere e verdi o addirittura agricole.

Pag. 32

13. Prevenzione degli incidenti rilevanti / protezione dalle catastrofi

il rischio maggiore di incidente per la fase di esercizio è legato alla collisione con un natante, La piattaforma dovrebbe essere in grado di reggere una spinta laterale di 2.5 ton e non è affondabile. Queste caratteristiche dovrebbero permettere di reggere uno speronamento della maggior parte dei natanti privati presenti sul lago. Occorre in ogni caso prevedere delle dotazioni di sicurezza e di emergenza in grado di permettere la messa in salvo della totalità dei frequentatori della passerella.

La dichiarazione secondo cui la passerella potrebbe resistere a urti pari 2,5 ton, lascia molto perplessi poiché 2,5 ton sono una pressione irrisoria.

Se si pensa al traffico dei battelli, anche di grandi dimensioni, con una stazza non indifferente e alla velocità che potrebbero avere in caso di errore di manovra, vien da supporre che **la passerella non è per nulla sicura in caso d'incidente d'urto.**

Per tacere dei possibili problemi di tenuta della delicata infrastruttura contro venti tempestosi e burrasche che non sono più da escludere, a seguito del risaputo cambiamento climatico, nemmeno sul Lago Maggiore (e a cui si accennerà sotto).

Pag.35

15. Flora, fauna e biotopi

Lungo la costa di Ascona è presente una zona di protezione della natura locale, come visibile nella figura seguente, indicata come **ZPNL 2 Rive di San Michele**. In questa area possono essere promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione delle strutture e dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette. Inoltre l'art. 24 delle NAPR sancisce che sulle rive del lago sono promossi interventi e misure gestionali che portino ad una valorizzazione naturalistica e paesaggistica; di principio si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica.

Pag.40

Il vecchio porto è tutelato essendo inserito nell'inventario degli oggetti culturali di interesse cantonale (oggetto 29 del Piano regolatore di Ascona). È quindi tutelato ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC, art. 25 NAPR). Per lo stesso è istituito in perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della LBC.

A fronte della descrizione che qui precede fa specie che non viene rilevato che il punto d'appoggio del ponte-passerella che, ad Ascona, deve condurre dalla terra ferma al corpo galleggiante verrebbe realizzato nella zona protetta citata. La soluzione di questo conflitto giuridico viene sottaciuta!

Orbene, per evitare code e ristagni d'utenza, visto che questo ponte deve immettere alla "passerella", la quale sarà larga 14 m, non potrà essere tanto stretto, ma dovrà permettere una fluida circolazione tanto in entrata, quanto in uscita, di un numero importante di persone. **Il suo impatto sulla riva protetta sarebbe, dunque, grave.**

*Oltre alla delicatezza del contesto paesaggistico durante il giorno, occorre considerare anche l'**illuminazione durante la notte** dove, a fronte di una densa presenza di luci lungo tutti i versanti delle rive del lago, lo specchio d'acqua rappresenta un elemento di buio quasi assoluto, se si fa astrazione dai natanti presenti per brevi periodi.*

L'aspetto dell'**inquinamento luminoso** non è stato trattato. Esso può essere importante tanto nei confronti della popolazione residente intorno al golfo di Ascona, quanto nei confronti di talune specie faunistiche.

L'inserimento della struttura nel contesto del lago deve essere curato in tutti i suoi aspetti, sia durante il giorno sia durante la notte e considerando non solo il punto di vista dei frequentatori ma anche dei numerosi residenti ed ospiti che si collocano lungo le rive del Verbano.

L'inserimento paesaggistico e architettonico dell'opera e dei suoi annessi viene seguito dall'arch. Arnaboldi e dal suo team. In tale ambito sarà necessario elaborare anche un concetto di illuminazione coerente.

In questo caso dobbiamo invocare gli articoli della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) dedicati al paesaggio e più precisamente l'art. 104 che esige che ogni intervento nel territorio debba inserirsi in modo ordinato e armonioso. Tale principio è ulteriormente specificato dall'art. 100 RLst, secondo cui una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa, quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi.

Se i vantaggi dell'indotto economico sono molto importanti, da nessuna parte si trova quale sia il più che probabile impatto urbanistico diretto e indiretto e non solo nei confronti degli elementi ambientali e dei posteggi, ma anche sulla struttura degli insediamenti e sul mercato degli alloggi. Se è vero che l'evento durerebbe 5 anni, è anche vero che taluni effetti (ad esempio il rincaro delle

pigioni) potrebbero essere duraturi.

Non basta certo incaricare un architetto rinomato per avere la garanzia che i citati concetti della LST siano ottemperati, ma occorre che il promotore, per il tramite dei suoi specialisti, dimostri come e perché il disegno previsto nel PCSE si inserisce in modo ordinato e armonioso nel territorio circostante.

L'esperienza recente del Parco eolico di Airolo, dove l'inserimento in sede di domanda di costruzione non è più stato valutato dalle competenti istanze cantonali, perché chi di dovere ha accampato di essersi già espresso in sede di pianificazione dell'utilizzazione, ci induce a non più fare atti di fede.

In assenza di un progetto, nel quale sia dimostrato in modo trasparente per un giudizio estetico fondato l'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, non possiamo che affermare che il principio non è ottemperato.

Pag. 49

17. Monumenti storici, siti archeologici

Sia Ascona che le Isole di Brissago figurano nell'Inventario ISOS degli insediamenti protetti di importanza federale (oggetti 3741 3788e). Riguardo alla loro salvaguardia, la scheda di Ascona (vedi allegato 5.1) segnala in particolare il grandioso fronte lago mentre per le Isole di Brissago (vedi allegato 5.2) le Raccomandazioni indicano "La realtà e lo status delle due isole non dovrebbero richiedere raccomandazioni particolari se non che, in generale, nulla venga alterato dell'equilibrio attuale raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell'ambiente".

L'esame della planimetria ISOS per Ascona (cfr. intorno IX) sembra precludere qualsivoglia struttura nuova prospiciente il fronte lago del nucleo che gode della massima protezione.

Dalla parte delle Isole, si nota come non ci sia un perimetro di protezione. Bisognerebbe verificarne la ragione con gli autori dello studio. C'è da presumere che non hanno intuito il pericolo che un giorno a qualcuno potesse venire in mente di proporre la struttura che qui ci occupa.

Ad ogni buon conto una perizia da parte della Commissione federale competente è una necessità ineluttabile.

Si rammenta a codesto Consiglio di Stato che gli inventari federali di cui all'art. 5 LPN sono direttamente vincolanti sotto il profilo giuridico anche per i servizi cantonali che decidono in merito a un compito della Confederazione e che se nell'adempimento di un compito federale un oggetto iscritto in un Inventario federale può subire un danno rilevante, conformemente all'art. 7 LPN va richiesta una perizia alla CFNP, la quale – secondo le direttive federali – va coinvolta al più presto possibile. Si noti ancora che per accelerare le procedure formali e creare una maggiore certezza giuridica, la CFNP è disposta a rilasciare anche esami preliminari provvisori. Spicca per la sua assenza questa perizia in questa procedura preliminare.

Pag. 42 ss.

18. Traffico

L'organizzazione degli accessi alla passerella rappresenta un punto cruciale dell'intero progetto. L'impostazione di base intende favorire l'accesso con i mezzi pubblici (via terra o via lago) partendo direttamente dalla Stazione di Muralto e dagli imbarcatoi di Locarno, Tenero e di Magadino o con il traffico lento (a piedi o in bicicletta). Sarà inoltre necessario prevedere dei mezzi collettivi di trasporto al servizio degli ospiti presso gli alberghi e le residenze secondarie.

Per gli aspetti della mobilità allo stato attuale delle cose non si vede come i problemi di ammassamento di visitatori e soprattutto di veicoli potranno essere gestiti.

Mal si vede con quale logica l'Autorità cantonale possa considerare d'interesse generale un'iniziativa che tende ad intasare le già congestionate arterie di traffico cantonali e soprattutto del Locarnese.

Ciò che si legge in materia di gestione dei flussi di visitatori è formulato in termini di desiderio e non di soluzione a problemi concreti e importanti: **si dovrebbe dissuadere i visitatori dal recarsi ad Ascona con il mezzo privato: certo, ma come?**

Più concretamente, iniziando dalle aree di posteggio esterne. Si sono individuate 4 aree esterne esistenti, con una capienza complessiva asserita di 300-600 stalli. Orbene, questi posteggi sono stati creati per soddisfare delle necessità specifiche diverse da quella della "passerella" e, quindi, non sono necessariamente disponibili al momento voluto; rispettivamente sarebbe frutto di un miracolo, se le necessità specifiche non si manifestassero lasciando liberi gli stalli, quando gli utenti della "passerella" ne avessero particolarmente bisogno.

Per di più, esiste un divario gigantesco tra il numero massimo di stalli disponibili (600) e il presumibile fabbisogno nei giorni di punta. Pur adottando valori di calcolo assai ottimisti, come un riparto modale del 50 % (per ora mai realizzato in Ticino) e un tasso di occupazione ottimistico, di 3 persone per veicolo, si giungerebbe ad un fabbisogno di ben 3'300 stalli! **Dove si andrebbero a creare gli oltre 2'700 stalli mancanti che, complessivamente, richiederebbero una superficie di posteggio di oltre 57'000 m², da reperire (pari a quasi 6 campi di calcio) nei comuni della cintura esterna al centro dell'agglomerato urbano di Locarno.**

Siccome la struttura resterebbe accessibile tutto l'anno, per 5 anni almeno, bisogna presumere che sia inimmaginabile soddisfare il fabbisogno di posteggi come si usa fare per manifestazioni di pochi giorni, ossia tollerando il posteggio lungo le strade o sui marciapiedi o magari nei prati.

Andando oltre questo grosso problema dei posteggi, resta ancora da vedere come sarebbero risolti i trasporti con mezzi pubblici.

Si leggono parole che si vorrebbero rassicuranti nella Relazione tecnica, ma non è dato di leggere nessun dato quantitativo, nessun parametro dimensionale nessuna verifica su modello dell'ingombro che navette e quant'altro potrebbero causare sulle strade del Locarnese.

Se è vero che il Cantone intende potenziare il trasporto pubblico su gomma, è altrettanto vero che ciò è voluto per promuovere gli spostamenti sistematici e non, dei residenti e degli ospiti normali.

V'è da chiedersi quale parte della nuova capacità resterà per soddisfare le forti affluenze provocate dalla struttura sul lago.

Se il trasporto pubblico supplementare non dovesse funzionare perfettamente, ci sarebbe ben poco da sperare sul suo potenziale dissuasivo dall'uso del mezzo privato.

Vi è un punto particolarmente dolente che purtroppo non è stato preso in considerazione dagli studi e dai documenti pubblicati.

Alludiamo alla **grave lacuna d'analisi relativa all'esame dell'afflusso di utenza dall'Italia e alla sua gestione.**

Tutti conoscono la grande predilezione della popolazione italiana per l'uso dell'automobile, specie per attività di svago. Non c'è chi non ricorda non solo l'esperienza della passerella artistica del lago d'Iseo, ma anche, più vicino a noi l'episodio accaduto nel 2017 dell'annuncio su un sito internet che in Ticino e più precisamente a Lavertezzo v'erano le "Maldives di Milano". Ebbene è bastato ciò per precipitare nel caos la viabilità di mezzo Cantone e della valle Verzasca, in particolare.

la situazione è poi migliorata rapidamente con l'avvento del fresco autunno.

Ebbene, né nella Relazione tecnica, né nell'EIA, si accenna al problema specifico dell'afflusso dei potenziali utenti da sud.

Eppure il perimetro di studio allargato va oltre il confine di Stato e, nei testi si vanta il richiamo internazionale, anzi mondiale, della ventilata passeggiata sull'acqua più lunga del mondo.

Non una navetta, non un posteggio è stato predisposto per gestire questa importante e potenzialmente molto numerosa utenza dalla vicina Penisola, ma tutto il sistema, per ora molto embrionale, sembra orientato ad accogliere e gestire solamente l'affluenza da nord.

Pag. 50

21. Pesca

*La passerella rappresenta un ostacolo, anche se non duraturo, alle attività di pesca sia con le reti sia da piccole imbarcazioni. Oltre alla superficie legata alla struttura vera e propria vi è da considerare l'influsso degli ancoraggi che allargano ulteriormente l'area di influenza **A questa situazione non vi è nessuna misura diretta che possa mitigare le conseguenze per le attività di pesca e occorrerà individuare altre misure da integrare nella struttura stessa quali punti riservati per la pesca dalla passerella, posa di incubatoi o vasche, valorizzazioni di fondali o altro.***

Questo punto dell'EIA si commenta da sé: se non si intravedono soluzioni, il problema è grave e preclusivo!

Pag. 52

23. Energia

Il progetto prevede di utilizzare per il funzionamento delle infrastrutture, di energia prodotta in proprio tramite la posa di pannelli solari. Questi impianti sottostanno alla legge cantonale sull'energia.

Questo concetto, in sé corretto, presuppone l'integrazione delle ampie superfici dei pannelli solari nel progetto architettonico. C'è comunque da considerare che i pannelli solari incrementeranno notevolmente la resistenza al vento e sarà inoltre necessario trovare un alloggiamento per le numerose e voluminose batterie, tale da non mettere a repentaglio la qualità delle acque.

24.2 Inquadramento meteorologico del bacino del Verbano

L'analisi condotta assumerà quindi linee generali, nel senso di un inquadramento meteorologico slegato dall'analisi di un particolare anno.

(...)

Vista la lunghezza della passerella sono da prevedere tempi lunghi in caso di evacuazione dei presenti dovuta al maltempo. Occorre quindi prevedere la possibilità di ricoverare in tempi brevi tutti i presenti sulla passerella entro strutture di ricovero ad esempio in caso di forte pioggia improvvisa o di temporale.

Deve essere inoltre previsto un piano di evacuazione che consenta di allontanare in breve tempo tutti i presenti in caso di tempesta.

L'aspetto climatico, segnatamente quo ai possibili venti tempestosi, è particolarmente importante per la sicurezza dell struttura e , soprattutto, dei suoi utenti.

Per ora è stato studiato in modo del tutto embrionale anche se potrebbe essere determinante per il principio stesso della realizzabilità dell'idea progettuale.

Consideriamo, pertanto, prematuro passare ad una fase successiva della procedura, prima di conoscere in modo approfondito non solo quali potrebbero essere gli eventi massimi, ossia peggiori, con i quali la struttura dovrebbe misurarsi e di averli integrati nei calcoli sulla sicurezza

Un risvolto molto critico nasce dal fatto che i soccorsi di numerose persone in poco tempo potrebbero avvenire solamente via lago che, in caso di venti eccezionali, potrebbero risultare molto difficile e magari anche impossibili da operare.

3. Conclusioni

- a. In conclusione, gli enti che qui si firmano, chiedono formalmente che si rinunci alla modifica del Piano cantonale dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici, secondo le modalità pubblicate per osservazioni e proposte.
- b. Semmai le argomentazioni di natura ideale poste in ingresso non dovessero avere sufficiente peso, si considerino le crasse lesioni di natura giuridica, costituzionale e legali, messe in evidenza nelle osservazioni.
- c. Per lo meno si vedano le debolezze tecniche riscontrate che, se per denegata ipotesi, si volesse persistere nel progetto, potrebbero indurre dopo l'indispensabile approfondimento delle tematiche a modificare anche in modo importante l'impostazione dell'idea progettuale e a rincarare massicciamente l'attuazione.
- d. Ci riservano, se del caso, di approfondire le osservazioni critiche, segnatamente in materia giuridica e giurisprudenziale, nel seguito della procedura e chiediamo di essere preliminarmente sentiti.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.


Per la STAN

Per incarico del Consiglio direttivo del 21 settembre 2018


Benedetto Antonini,
Vicepresidente


Tiziano Fontana
Segretario

Per la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio


Raimund Rodewald
Direttore,


Roman Hapka
Direttore supplente.

Copia per conoscenza: SHS, Zurigo